

C.F.A. - Commissione Federale Arbitrale

Regolamento Arbitrale

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

REGOLAMENTO ARBITRALE

Natura e Funzioni

Il Settore Arbitrale della Federazione Italiana Bocce (di seguito F.I.B.) ha lo scopo di reclutare, formare, definire l'inquadramento ed impiegare gli Arbitri. Esso svolge la propria attività sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale della F.I.B. ed in armonia con gli indirizzi programmatici dello stesso.

Il Settore Arbitrale ha sede presso la
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE - ROMA

ORGANI DEL SETTORE ARBITRALE E LORO ATTIVITA'

Art. 1 – Organi e persone fisiche

- 1) Gli organi del Settore Arbitrale sono:
 - a) la Commissione Federale Arbitrale;
 - b) il Coordinatore Nazionale Arbitrale;
 - c) i Coordinatori Regionali Arbitrali;
 - d) i Coordinatori Provinciali o Tecnici Territoriali Arbitrali;
- 2) Le persone fisiche sono:
 - a) gli Arbitri;
 - b) gli Arbitri Benemeriti.

Art. 2 – La Commissione Federale Arbitrale

La C.F.A., le cui riunioni sono presiedute dal Coordinatore Nazionale Arbitrale, è costituita:

- a) dal Coordinatore Nazionale Arbitrale;
- b) da nove Commissari, tre per ogni Specialità, nominati dal Consiglio Federale (di seguito C.F.) tra gli Arbitri nazionali in attività.

I componenti rimangono in carica un anno, e possono essere riconfermati.

L'incarico è incompatibile con quello di Coordinatore Arbitrale, Regionale, Provinciale e C.T.T.

La C.F.A. è convocata in via ordinaria su iniziativa del Coordinatore Arbitrale, previa autorizzazione del Presidente Federale, ed in via straordinaria su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

La convocazione della C.F.A., unitamente all'ordine del giorno dei lavori, deve essere portata a conoscenza dei componenti almeno 15 giorni prima della data di effettuazione, se inviata tramite posta ordinaria, oppure 5 giorni prima se inviata tramite telegramma o posta elettronica.

Le funzioni di segretario della C.F.A. sono svolte da funzionario operante nella F.I.B. nominato dal Segretario Generale. Il Segretario ha facoltà di intervenire senza diritto di voto.

Il processo verbale della seduta viene registrato su apposito stampato limitatamente alle seguenti voci:

- a) presenze e assenze giustificate o meno;
- b) ora di inizio e di chiusura con le eventuali sospensioni ed aggiornamenti;
- c) argomenti trattati con relative deliberazioni;
- d) dichiarazioni che i Componenti esplicitamente richiedono che siano riportate a verbale.

E' firmato dal Coordinatore Arbitrale e dal Segretario ed è inviato in copia,

dalla Segreteria Arbitrale con lettera raccomandata o via e-mail a tutti i componenti della C.F.A.; il testo si intende approvato se non pervengono alla Segreteria stessa osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento.

In caso contrario esso deve essere oggetto di approvazione nella riunione che segue.

Tutte le proposte assunte potranno essere diffuse solo dopo la loro l'approvazione da parte del C.F..

Le riunioni della C.F.A. sono valide se sono presenti almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto a voto; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede.

L'assenza ingiustificata ad un massimo di 3 riunioni comporta l'esclusione automatica del componente.

ART. 3 – Compiti della Commissione Federale Arbitrale

- 1) Provvede a dare attuazione alle delibere ed alle direttive del C.F. in stretto coordinamento con il Segretario Generale.
- 2) Propone al C.F. entro il mese di giugno di ogni anno:
 - il conferimento delle nomine ad Arbitro Benemerito;
 - l'inquadramento degli Arbitri nei ruoli Nazionali, Regionali (su segnalazione dei Coordinatori Regionali) e Provinciali (su segnalazione dei Coordinatori Provinciali o Tecnici Territoriali);
 - l'elenco dei Coordinatori di Manifestazioni e dei Direttori di Gara Nazionale per il successivo anno sportivo. I Coordinatori di Manifestazioni sono designati tra Arbitri con qualifica Internazionale e Nazionale, previa sottoscrizione dell' impegno a non svolgere attività di giocatore.
- 3) Propone annualmente al C.F., entro il mese di settembre, la candidatura degli Arbitri del ruolo Nazionale da presentare alle Federazioni Internazionali per l'inserimento nei ruoli Internazionali.
- 4) Tiene aggiornati gli elenchi degli Arbitri dei ruoli Internazionali e Nazionali delle tre Specialità.
- 5) Trasmette annualmente alla Segreteria Generale, entro il mese di settembre, gli elenchi degli arbitri Nazionali, Regionali e Provinciali per l'emissione delle relative tessere .
- 6) Organizza, su richiesta del C.F., presso il Centro Tecnico Federale, corsi di aggiornamento per la formazione tecnico-arbitrale (Educazione Formazione di Specialità, di seguito E.F.S.) riservati agli Arbitri già inseriti nell'Organico arbitrale che intendono migliorare le loro conoscenze professionali.
- 7) Propone al C.F. di affidare compiti ai suoi componenti al fine di provvedere a specifiche necessità di coordinamento e controllo.
- 8) Propone al C.F.:
 - il calendario delle sessioni d'esame per l'abilitazione al ruolo nazionale;
 - i programmi per lo svolgimento dei corsi E.F.S. e di quelli per l'accesso ai ruoli Nazionale e Regionale;
 - i programmi per il miglioramento dell'organizzazione delle singole specialità;
 - le modalità e gli importi dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta;
 - le caratteristiche delle divise;
 - la tipologia e la dotazione dell' attrezzatura di servizio.
- 9) Predispose la relazione tecnico-organizzativa, consuntiva e programmatica, da presentare annualmente , entro il mese di settembre, al C.F..
- 10) Propone al Consiglio Federale le designazioni degli arbitri per le competizioni nazionali e di alto livello nell'ambito della programmazione dell'attività annuale.

ART. 4 – Il Coordinatore Nazionale Arbitrale

Viene nominato dal C.F. fra gli arbitri iscritti nel ruolo nazionale arbitrale con l'incarico di:

- a) coordinare l'attività della Commissione Federale Arbitrale in stretto collegamento con la Segreteria Generale;
- b) presenziare alle sessioni d'esame per l'accesso al ruolo Nazionale;
- c) intraprendere, previa autorizzazione del C.F., iniziative atte ad affrontare e risolvere tutte le problematiche relative al settore;
- d) coordinare le iniziative proposte dai componenti la C.F.A. ed approvate dal C.F.;
- e) autorizzare le designazioni arbitrali per le competizioni Nazionali e di Alto Livello nell'ambito della programmazione dell'attività annuale .

Il Coordinatore Nazionale Arbitrale rimane in carica un anno e può essere riconfermato.

ART. 5 – Il Coordinatore Arbitrale Regionale

Il Coordinatore Regionale è nominato dal C.F. su proposta del Comitato Regionale ed, è scelto fra gli Arbitri inseriti nei ruoli Internazionale, Nazionale e Regionale, previa disponibilità scritta dello stesso a svolgere tale funzione.

Il Coordinatore Regionale può avvalersi della collaborazione di un Arbitro (anche Benemerito), di ogni Specialità presente nella regione, previa disponibilità scritta dello stesso a svolgere tale funzione.

Il Coordinatore Regionale rimane in carica un anno e può essere riconfermato.

Il Coordinatore Regionale partecipa, se invitato, alle riunioni del Comitato Regionale: la carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di Coordinatore Provinciale e di Coordinatore del Comitato Tecnico Territoriale.

ART. 6 – Compiti del Coordinatore Arbitrale Regionale

Il Coordinatore Regionale:

- 1) invia annualmente alla C.F.A., entro il mese di maggio, la situazione dell'Organico Arbitrale Regionale di competenza previsto per il successivo anno sportivo.
Designa l'arbitro Direttore di Gara per le competizioni regionali, dandone comunicazione al Comitato Regionale, utilizzando l'Organico degli Arbitri inclusi nel ruolo regionale di competenza. In caso di necessità, previo accordo con il Coordinatore Nazionale, può utilizzare Arbitri inclusi nell'Organico Arbitrale con qualifiche superiori.
- 2) comunica alla C.F.A., entro il 31 ottobre, di ogni anno sportivo, il numero delle gare dirette da ciascun Arbitro del ruolo Regionale; in caso di parziale o totale inattività motiva il non utilizzo.
- 3) Coordina l'attività degli Arbitri nel ruolo Regionale e propone al C.R.:
 - il calendario dei corsi per l'abilitazione al Ruolo Regionale;
 - il calendario delle riunioni di aggiornamento degli Arbitri del Ruolo Regionale, almeno due all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo);
 - Il calendario delle riunioni con i Coordinatori Arbitrali Provinciali e/o Coordinatori arbitrali dei Comitati Tecnici Territoriali, (almeno due all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo) .

ART. 7 – Il Coordinatore Arbitrale Provinciale ed il Coordinatore Arbitrale del Comitato Tecnico Territoriale.

Il Coordinatore Provinciale ed il Coordinatore del Comitato Tecnico Territoriale (di seguito C.T.T.) sono nominati dal C. F. su proposta del Comitato Provinciale o del C.T.T. tra gli

Arbitri dei vari ruoli, in attività nel Comitato di competenza, che abbiano dato la loro disponibilità scritta a svolgere tale funzione.

Possono avvalersi della collaborazione di un Arbitro (anche Benemerito) per ogni Specialità presente nel Comitato previa disponibilità scritta dello stesso a svolgere tale funzione.

Il Coordinatore Provinciale e il Coordinatore del C.T.T. rimangono in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il Coordinatore Provinciale o il Coordinatore del C.T.T. possono partecipare, se invitati, alle riunioni del rispettivo Comitato di appartenenza.

L'incarico di Coordinatore Provinciale e di Coordinatore del C.T.T è incompatibile con quello di Coordinatore Regionale.

ART.8 - Compiti del Coordinatore Arbitrale Provinciale e del Coordinatore del Comitato Tecnico Territoriale

Il Coordinatore Provinciale e il Coordinatore del C.T.T.:

1) inviano, annualmente, alla C.F.A. e al Coordinatore Arbitrale Regionale, entro il mese di maggio, la situazione dell'Organico arbitrale del Comitato di loro competenza previsto per il successivo anno sportivo.

Designano il Direttore di Gara per le competizioni di competenza territoriale, dandone comunicazione al Comitato interessato, attingendo dall'organico degli arbitri inclusi nel ruolo Provinciale di competenza. In caso di necessità, previo accordo con il Coordinatore Regionale, può utilizzare Arbitri inclusi nell'organico Arbitrale con qualifiche superiori.

2) Comunicano alla C.F.A. e al Coordinatore Arbitrale Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno sportivo, il numero delle gare dirette da ciascun Arbitro del ruolo Provinciale; in caso di parziale o totale inattività motivano il non utilizzo.

3) Coordinano l'attività degli Arbitri inclusi nel ruolo Provinciale e propongono al C.P. o al C.T.T.:

- il calendario dei corsi per l'abilitazione al ruolo Provinciale;
- il calendario delle riunioni di aggiornamento degli arbitri del ruolo Provinciale (almeno due all'anno, di cui una immediatamente prima dell'inizio di ciascun anno sportivo);

ART. 9 – Arbitri

Sono inquadrati nei ruoli Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciale delle singole Specialità e svolgono le seguenti attività:

a) Coordinatore di Manifestazioni.

Arbitro in attività inserito nel ruolo Nazionale e designato dalla C.F.A.:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle manifestazioni di alto livello;
- è responsabile del sorteggio delle manifestazioni di Alto Livello e può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori Regionali;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle manifestazioni.

b) Direttore di Gara Nazionale .

Arbitro in attività inserito nel ruolo Nazionale designato dalla C.F.A.:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle manifestazioni Nazionali;
- è responsabile del sorteggio delle manifestazioni Nazionali e può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori Regionali e Provinciali;

- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle manifestazioni.

c) Direttore di Gara Regionale .

Arbitro in attività inserito nel ruolo Regionale designato dal Coordinatore Regionale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle manifestazioni Regionali;
- è responsabile del sorteggio delle manifestazioni Regionali e può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori Provinciali;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle manifestazioni.

d) Direttore di Gara Provinciale.

Arbitro in attività inserito nel ruolo Provinciale, previo superamento di un test attitudinale, designato dal Coordinatore Provinciale:

- è responsabile dello svolgimento tecnico delle manifestazioni Provinciali;
- è responsabile del sorteggio delle manifestazioni Provinciali e può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori Provinciali;
- dirime le eventuali controversie di natura tecnica che si presentano durante lo svolgimento delle manifestazioni.

e) Arbitro con funzioni arbitrali sul campo:

Arbitro in attività inserito nei ruoli Internazionale, Nazionale Regionale e Provinciale è designato dalla C.F.A. per le manifestazioni di Alto Livello e dai Coordinatori Regionali, Provinciali e dei C.T.T. per le gare di rispettiva competenza.

E' responsabile unico delle partite a lui assegnate dal Coordinatore di Manifestazione o dal Direttore di Gara; questi ultimi sono gli unici a poter intervenire su eventuali errori tecnici contestati all'Arbitro.

f) DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Arbitri possono essere inseriti in ruoli diversi, dalla Specialità di appartenenza, nel rispetto dell'iter procedurale del presente Regolamento.

Hanno l'obbligo di applicare i Regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, nonché le disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Hanno libero accesso alle manifestazioni boccistiche svolte sotto il controllo della F.I.B.

Quando sono designati Direttore di Gara, sono gli unici responsabili autorizzati ad effettuare il sorteggio, o a farlo effettuare dai Coordinatori Arbitrali competenti nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti; a tal fine potranno avvalersi della collaborazione di un operatore informatico; la permanenza nei ruoli è subordinata al rinnovo del tesseramento annuale; per il ruolo Nazionale è obbligatorio il parere favorevole espresso annualmente dalla C.F.A., per i ruoli Regionale e Provinciale quello dei rispettivi Coordinatori.

L'eventuale motivato parere negativo, confermato dalla C.F.A., e dagli organi periferici competenti sarà portato a conoscenza dell'interessato. Contro tale parere sarà ammesso ricorso al C.F.

La residenza dell'Arbitro individua il Comitato di competenza. L'eventuale utilizzo di un arbitro appartenente all'Organico di altro Comitato deve essere autorizzato dal Coordinatore Arbitrale competente.

ART. 10 – Tessera di riconoscimento

La qualifica di Arbitro è documentata da apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla F.I.B. Gli Arbitri devono richiederla annualmente versando la prevista quota.

ART. 11 – Esami di abilitazione

Passaggio di ruolo e Funzioni

RUOLO PROVINCIALE

Otengono tale qualifica coloro che, avendo frequentato un corso di istruzione indetto dal Coordinatore Provinciale o Tecnico Territoriale di specialità, abbiano dimostrato di possedere idonee attitudini, conoscenze e capacità fisiche.

I requisiti ed i documenti richiesti ai candidati sono:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
 - b) dichiarazione ex articolo 12 lettera c) dello Statuto FIB;
 - c) certificato medico di sana e robusta costituzione;
 - d) titolo di studio non inferiore alla scuola d'obbligo;
 - e) aver compiuto il 18° anno di età;
 - f) non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del Coni o di organismi sportivi riconosciuti.
- 1) Dopo essere stati dichiarati idonei dal competente Coordinatore Arbitrale Provinciale sono inseriti in ruolo Provinciale e possono svolgere la funzione in tutte le specialità per le quali hanno frequentato il/i corso/i di istruzione.
 - 2) Gli Arbitri inseriti nel ruolo Provinciale possono essere designati dalla C.F.A. quali Arbitro con funzioni arbitrali sul campo, nelle gare e manifestazioni di Alto Livello.
L'esclusione dal ruolo Provinciale decorre dall'anno sportivo che segue il compimento del 70° anno di età.

RUOLO REGIONALE

L'inserimento nel ruolo regionale è vincolato al superamento di un esame teorico pratico indetto dal Comitato Regionale;

Per essere ammessi alla sessione d'esame possono candidarsi, con richiesta scritta presentata al Coordinatore Arbitrale Regionale tramite il Comitato Provinciale competente, gli Arbitri con età non superiore a 62 anni e con una anzianità di almeno due anni nel ruolo Provinciale.

Gli Arbitri inseriti nel ruolo Regionale possono essere designati dalla C.F.A. quali Direttore di Gara o Arbitro con funzioni arbitrali sul campo, nelle gare e manifestazioni di Alto Livello.

L'esclusione dal ruolo Regionale decorre dall'anno sportivo che segue il compimento del 70° anno di età.

RUOLO NAZIONALE

L'inserimento nel ruolo Nazionale è vincolato al superamento di un esame teorico-pratico indetto dalla C.F.A..

Possono partecipare alla sessione d'esame, previa richiesta scritta indirizzata alla C.F.A. tramite il Comitato Regionale competente, gli Arbitri con età non superiore a 55 anni e con un'anzianità arbitrale di almeno due anni nel ruolo Regionale.

L'esclusione dal ruolo Nazionale decorre dall'anno sportivo che segue il compimento del 70° anno di età.

RUOLO INTERNAZIONALE

L'accesso e la permanenza nel ruolo Internazionale sono regolamentati dalle competenti Federazioni Internazionali.

La C.F.A. trasmette al C.F., nei termini previsti dai regolamenti delle Federazioni Internazionali, l'elenco degli Arbitri inseriti nei ruoli Nazionali idonei ad essere segnalati alle Federazioni stesse quali Arbitri Internazionali.

Titoli preferenziali per la segnalazione sono:

- aver frequentato con profitto i corsi formativi organizzati dalla F.I.B.;
- essere stati designati Coordinatori di Manifestazioni;
- aver svolto almeno 3 anni di attività nel ruolo Nazionale;
- non aver svolto in tale periodo attività di giocatore;
- aver acquisito qualifiche arbitrali in più specialità;
- conoscenza di una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo;
- buona conoscenza ed buon utilizzo degli strumenti informatici.

Al termine della permanenza nel ruolo internazionale, l'Arbitro rientra in quello Nazionale.

Gli Arbitri inseriti nel ruolo Internazionale possono essere designati dalla C.F.A. nelle gare e manifestazioni di Alto Livello.

COMMISSIONE D'ESAME

Ruolo Nazionale

La Commissione di esame è composta: dal Coordinatore Arbitrale della C.F.A. che la presiede, tre Commissari nominati dalla C.F.A. fra i componenti della medesima, ed un segretario nominato dalla Segreteria Generale.

Ruolo Regionale

La Commissione di esame è composta: dal Coordinatore Arbitrale Regionale che la presiede, due Arbitri Nazionali nominati dalla C.F.A. ed un segretario nominato dalla Segreteria Generale.

Al termine delle prove teorico-pratiche degli esami deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione di esame, dal quale deve risultare la motivazione dell'esito di ciascun candidato.

Il verbale deve pervenire alla C.F.A. la quale lo trasmette al C.F. per la ratifica.

NORME GENERALI

E' prevista l'uscita dai ruoli per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti al momento dell'inserimento nell'Organico.

L'esclusione dai ruoli, anche temporanea, viene deliberata dal C.F. su proposta della C.F.A.

Le richieste di "aspettativa", opportunamente motivate per iscritto, sono esaminate dalla C.F.A. e la loro accettazione, o meno, deve essere comunicata agli Arbitri richiedenti e, per conoscenza, ai Coordinatori periferici di competenza.

Dopo un periodo massimo di due anni di permanenza nella posizione di "aspettativa", l'Arbitro è considerato dimissionario d'ufficio su proposta della C.F.A. e delibera del C.F. Gli Arbitri posti in "aspettativa" conservano il ruolo acquisito; il relativo periodo non viene considerato come anzianità.

Sono temporaneamente sospesi dai ruoli gli Arbitri nazionali che rivestono cariche Federali elettive centrali e periferiche; gli stessi conservano l'anzianità arbitrale acquisita cui si aggiunge quella maturata in qualità di Dirigente Federale.

All'atto del rientro nel ruolo di appartenenza, dalla posizione di "aspettativa", si renderà necessaria per il ruolo Nazionale ed Internazionale una verifica teorico-pratica, a cura dei

Coordinatori competenti e della C.F.A., intesa ad una valutazione delle conoscenze sulle applicazioni tecniche.

A seguito di domanda motivata, presentata dall'interessato alla C.F.A. tramite il Comitato Regionale di competenza è ammesso l'inquadramento in un ruolo inferiore.

ART. 12 – Arbitro Nazionale Benemerito

Gli Arbitri Nazionali che abbiano compiuto i 70 anni di età e abbiano svolto per almeno 20 anni un'attività continuativa ed esemplare sono nominati dal C.F. Arbitri Benemeriti.

Gli Arbitri Nazionali che abbiano compiuto i 55 anni di età e abbiano svolto per almeno 20 anni un'attività continuativa ed esemplare possono, a seguito di domanda scritta indirizzata alla C.F.A. tramite il competente C.R. , essere nominati dal C.F. "Arbitri Benemeriti".

La relativa proposta può essere formulata anche dalla C.F.A. su segnalazione dei Coordinatori competenti.

All' Arbitro Benemerito viene assegnata la:

Tessera di Benemerita <ad vitam>

Analoghi titoli di benemerita possono essere concessi dagli Organi Periferici, con le suddette modalità, agli Arbitri Regionali e Provinciali di loro competenza.

ART. 13 – Corsi E.F.S. (Educazione Formazione di Specialita')

I corsi E.F.S. e di formazione arbitrale si svolgono presso il Centro Tecnico Federale di Roma, con calendario e programmi proposti dalla C.F.A. al C.F..

ART. 14 – Divisa dell'Arbitro

Divisa unica per gli Arbitri della specialità Petanque, Raffa, Volo:

- pantaloni di colore grigio scuro;
- polo maniche corte (per il periodo estivo);
- polo maniche lunghe (per il periodo invernale);
- distintivo di competenza;
- scarpe sportive nere;
- per gli Arbitri Nazionali pantaloni e giacca, camicia bianca manica corta o lunga, cravatta e distintivo di competenza.

ART. 15 – Sponsorizzazioni

Sono autorizzate le sponsorizzazioni sulla divisa arbitrale nel rispetto del regolamento deliberato dal C.F..

ART. 16 – Incompatibilità dell'Arbitro

Vale quanto stabilito dalle Norme Statutarie della Federazione Italiana Bocce.

ART. 17 – Doveri

All'atto della nomina gli Arbitri si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti loro affidati, uniformandosi ai regolamenti ed alle norme federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo ed a tenere in ogni circostanza un

contegno rispondente alle loro funzioni. Gli Arbitri si impegnano, inoltre, ad accettare le designazioni assegnate e ad intervenire ai raduni tecnici indetti dagli Organi del Settore Arbitrale.

ART. 18 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico degli Arbitri sono quelli previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B.

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso nei casi e nelle forme previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

ART. 19 – Norme di attuazione e modifiche

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale della F.I.B. nella riunione del 23 giugno 2006 annulla il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Testo approvato dalla Giunta Nazionale del Coni n. 562 il 29 novembre 2006.